

**MICHELE NOVIELLI**

**avvocato**

Piazza Armando Diaz, 29 – BITETTO (BA)

Tel. / Fax 080.4031620 – Cell. +39 3409613942

pec: novielli.michele@avvocatibari.legalmail.it

mail: novielli.michele@gmail.com

**ON.LE TRIBUNALE DI BARI**

**- SEZIONE LAVORO -**

*Ricorso ex. art. 414 cpc*

*con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.*

*e con istanza di determinazione delle modalità della notificazione nei confronti di  
eventuali litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)*

Nell'interesse della sig.ra **MARIA ROMANO**, nata a BITETTO (BA), il 16/09/1959, ivi residente alla via De Robertis Antonio n. 3/B, C.F. RMNMRA59P56A892I, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Michele Novielli del Foro di Bari (C.F. NVLMHL83E31A662P), sito in Bitetto (Ba), alla via Piazza Armando Diaz n. 29, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, depositata con modalità telematiche unitamente al presente atto. Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta certificata allo indirizzo pec novielli.michele@avvocatibari.legalmail.it, nonché a mezzo fax al nr. 080.4031620,

***ricorrente***

**contro**

**MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore, Codice Fiscale: 80185250588, sedente in Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM);

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARI, UFFICIO III, DEL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Dirigente pro tempore, Codice Fiscale: 80185250588, sedente in Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM);

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di BARI, Via Melo, 97 - C.A.P. 70121, con domicilio digitale alla casella pec: ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it

***resistenti***

**e nei confronti**

dei candidati inseriti nella graduatoria per le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle aree I, II e III del personale del Comparto ministeri del



MIUR, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022, classe di concorso Area 2, passaggio dalla fascia F4 alla fascia F5, posizione dalla 31 alla 52, gestite dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio III, del MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

*controinteressati potenziali*

\* \* \*

**Premesso in fatto che**

La ricorrente ha partecipato, quale dipendente del MIUR, Ufficio USBA-UFIII: UFFICIO III - AMBITO BARI (cfr. domanda all. sub 1), alla procedura di progressione economica tra la fascia retributiva interna all'Area 2 -dalla fascia F4 alla fascia F5- del personale del Comparto Funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione, indetta con Decreto direttoriale del Direttore Generale del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziari, n. 2307 dell'11 novembre 2022 (all. 2), in ossequio all' articolo 5 del Contratto collettivo integrativo di Amministrazione sottoscritto il 20 ottobre 2022 (all. 3) ed a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri, per il quadriennio normativo 2006–2009 e per il biennio economico 2006-2007 ed il CCNL per il biennio economico 2008-2009 del 23 gennaio 2009 (all. 11), dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del Comparto funzioni centrali, per il triennio giuridico ed economico 2016-2018 (all. 12), nonché dall'articolo 18, commi 1 e 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019 – 2021 (all. 13).

Con apposita circolare dell'11.11.2022 (all. 14) venivano forniti dettagli in ordine allo svolgimento della procedura selettiva.

Con Decreto direttoriale n. 2837 del 30 dicembre 2022 (all. 4), venivano pubblicate le graduatorie per le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle aree I, II e III del personale del Comparto Ministeri del MIM, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022.

In seguito alla pubblicazione della graduatoria in data 30/12/2022 (all. 5), la ricorrente appurava l'errata attribuzione alla medesima della 53a posizione determinata dal fatto che, a parità di punteggio (48.00 punti) con altri candidati, non le venivano riconosciute la preferenza dovuta per l'anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorreva (i dipendenti dovevano essere graduati per



ultimo passaggio del 2016) e, poi, quella dovuta per maggiore anzianità di servizio nell'Amministrazione.

Ciò in ossequio a quanto disposto dal CCNL, sottoscritto definitivamente il 20 Ottobre 2022, art.5 cm.3 par. b.

In altre parole, l'odierna deducente avrebbe dovuto occupare la posizione n. 31 in graduatoria e non la posizione n. 53, poi, invece, assegnata ingiustamente.

La Sig.ra Romano ha, quindi, inviato un reclamo (a mezzo pec del 3/4 gennaio 2023 – all. 6), al fine di vedersi riconoscere il giusto punteggio e l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria.

Indi, in data 14 marzo 2023, l'Amministrazione emanava il Decreto direttoriale n. 414 (all. 7), con cui *“VISTE le ulteriori segnalazioni pervenute, da parte dei diretti interessati, all'Amministrazione procedente anche successivamente alla predetta approvazione ed alla pubblicazione delle graduatorie medesime sul portale dei servizi SIDI, in ordine alla sussistenza di errori materiali e situazioni di disparità di trattamento”*, ed esaminate le memorie scritte ed i documenti degli eventuali controinteressati, provvedeva a modificare i punteggi attribuiti e, conseguenzialmente, le posizioni nelle graduatorie di taluni candidati, ripubblicando gli elenchi definitivi dei vincitori.

La ricorrente formulava, altresì, istanza di accesso agli atti in data 11 aprile 2023 (all.8), rimasta totalmente priva di risposta.

In altri termini, in relazione alla posizione della odierna ricorrente l'Amministrazione non ha fornito alcun riscontro, per cui è sorta la necessità di adire Questo Ill.mo Tribunale.

\* \* \*

### **Considerato in diritto che**

Gli atti della procedura selettiva e, in particolare, le graduatorie pubblicate con D.D. n. 2837 del 30.12.2022 e D.D. 414 del 14.3.2022, i medesimi Decreti Direttoriali nn. 2837/2022 e 414/2023, nonché l'ulteriore attività ed ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso con quelli sopra citati, ivi inclusi gli atti e i verbali delle Commissioni della procedura, ancorchè non conosciuti alla ricorrente ma, comunque lesivi, sono ingiusti e/o illegittimi, e, quindi, li si impugnano, per i seguenti

### **MOTIVI**

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, NELLA SPECIE DELLA L. 241/1990 ART. 6 E DEL D.LGS. N. 150/2009, ART. 23 – VIOLAZIONE E FALSA



APPLICAZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, SOTTOSCRITTO IL 20.10.2022 - ECCESSO DI POTERE - ILLEGITTIMITÀ IRRAGIONevolezza DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E DI BUONA AMMINISTRAZIONE.

Va evidenziata l'assoluta illegittimità dell'azione dell'Amministrazione resistente nella parte in cui ha omesso di rettificare il punteggio della ricorrente e quindi di attribuire alla medesima il punteggio legittimamente spettante.

Invero, nonostante la segnalata illegittimità e il conseguente errore nell'attribuzione del punteggio ascrivibile ad un'anomalia generata dal sistema informatico, l'amministrazione resistente non ha provveduto a rettificare il punteggio della sig.ra Romano.

Come noto, il d.lgs. n. 150/2009, all'art. 23, prevede che *“Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”*.

In adempimento a detta disposizione normativa, con Contratto collettivo integrativo di Amministrazione, sottoscritto definitivamente il 20 ottobre 2022, venivano fissati i: *“Criteri e modalità di utilizzazione della quota parte del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 con destinazione alle progressioni economiche orizzontali”*.

In particolare, l'art.5 del citato CCNL integrativo, prevede testualmente che *“1. Il conferimento della nuova fascia retributiva avviene, con la decorrenza di cui all'articolo 2, all'esito di una procedura selettiva, effettuata secondo i criteri relativi ad: anzianità di servizio, titoli di studio e risultati conseguiti negli anni 2019 e 2020. L'anzianità di servizio ed i titoli di studio devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2022; i risultati conseguiti sono quelli rilevati dai sistemi di valutazione della performance per gli anni 2019 e 2020, citati nelle premesse.*

*2. Ai criteri di cui al precedente comma sono attribuiti i punteggi stabiliti nella Tabella che segue come parte integrante del presente contratto.*

*3. Qualora all'esito della procedura selettiva due o più dipendenti dovessero conseguire il medesimo punteggio, il conferimento della nuova fascia retributiva avviene secondo i criteri che seguono in ordine di priorità:*



*a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre;*

*b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'ex MIUR, dell'ex MPI, dell'ex MUR e dell'ex MURST;*

*c) maggiore anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni;*

*d) minore età anagrafica.*

4. La procedura selettiva è di competenza della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione, che provvede a disciplinarne le modalità mediante apposito bando nazionale”.

Ebbene, la surrichiamata disciplina, sicuramente applicabile al caso in esame, risulta essere stata palesemente violata dall'amministrazione resistente.

Nel dettaglio.

Come argomentato, la ricorrente, secondo il disposto normativo di riferimento, ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura di progressione economica tra la fascia retributiva interna all'Area 2 -dalla fascia F4 alla fascia F5- del personale del Comparto Funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione, indetto con Decreto direttoriale del Direttore Generale del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziari, n. 2307 dell'11 novembre 2022, tramite il portale telematico di istanze on line.

Pubblicate le graduatorie definitive, tuttavia, la ricorrente prendeva contezza del fatto che non erano stati correttamente valutati i dati relativi al servizio svolto.

In particolare, la PA intimata non si avvedeva del fatto che la ricorrente avrebbe dovuto essere preferita agli ulteriori concorrenti che, come lei, avevano raggiunto il punteggio di 48,00, in applicazione dei criteri di cui al sopra menzionato art. 5, comma 3, punti a) e b), del CCNL INTEGRATIVO del 20.10.2022.

Infatti, la ricorrente può vantare la massima “anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre” possibile, **avendo conseguito il passaggio nell'Area II F4 dall'1.1.2016** (cfr. doc. 9).

Inoltre, la sig.ra Romano vanta una, difficilmente eguagliabile, “anzianità di servizio nei ruoli dell'ex MIUR, dell'ex MPI, dell'ex MUR e dell'ex MURST” **addirittura di 37 anni, dal giorno 11.4.1986** (cfr. all. 10).

Nonostante il reclamo inoltrato, l'amministrazione resistente provvedeva alla pubblicazione delle graduatorie definitive contenenti gli errori già evidenziati e senza



porre in essere le opportune verifiche alla luce delle informazioni già presenti negli archivi della P.A.

Invero, a fronte del reclamo inoltrato, un semplice controllo della posizione della ricorrente avrebbe consentito all'amministrazione resistente di constatare l'erroneità della posizione attribuita che non teneva conto, evidentemente, del servizio svolto dall'odierna ricorrente.

Detta circostanza è idonea ad evidenziare la palese violazione dell'art. 6 della L. 241/90: l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso alla ricorrente e non al contrario pregiudicare la stessa in modo irreparabile; invero obiettivo primario dell'amministrazione deve essere quello di privilegiare il dato sostanziale avuto riguardo a tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

È indubbio, infatti, che l'erronea attribuzione della posizione in graduatorie sia da ascrivere ad una istruttoria concorsuale superficiale e carente.

Per questo, alla luce della disposizione richiamata l'amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad idonea verifica e valutazione in possesso della sig.ra Romano.

Al contrario, l'amministrazione resistente ha omesso qualsivoglia verifica confermando gli errori censurati dalla candidata.

In tal senso l'azione amministrativa non può che ritenersi viziata da eccesso di potere riconducibile alla totale mancanza di istruttoria: l'amministrazione, anche a fronte del reclamo inoltrato dalla ricorrente ha serbato un assoluto immobilismo.

A tal proposito deve ribadirsi che i dati relativi al servizio prestato dalla ricorrente, che avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione, erano già in possesso dell'amministrazione.

Non si comprende, dunque, quale sia la ratio di tale contegno.

Viepiù che è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione da parte dell'amministrazione dei poteri, ex art. 6 L.241/1990, di procedere alle necessarie verifiche ed, eventualmente, rettifiche, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione (c.d. soccorso istruttorio) è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una svista e/o una mancanza



facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (fra le tante, Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 19 settembre - 22 novembre 2019, n. 7975).

Alla luce delle circostanze esposte l'inerzia ingiustificata serbata dall'amministrazione nel procedere ad una doverosa rettifica della posizione della ricorrente si appalesa illogica e irragionevole, configurandosi in ipotesi un pacifico eccesso di potere.

L'azione amministrativa, infatti, non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità; al contrario, l'omessa rettifica della posizione della ricorrente si traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta.

In questa prospettiva, l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza.

Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo.

In tal senso il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico-fattuali coinvolti.

Anche da questo, la palese fondatezza della domanda proposta dalla sig.ra Romano.

\* \* \*

### **Sussistenza dei requisiti legittimanti l'invocata tutela d'urgenza domanda cautelare ex art. 669 bis, 669 sexies e 700 cpc**

L'imminente esaurimento della procedura concorsuale rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto alla sussistenza del "*fumus boni iuris*" lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie concorsuali. Quanto al requisito del "*periculum in mora*" il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente attribuzione di una posizione deteriore a quella effettivamente spettante (da



31 a 53), è pregiudizievole e lesivo, anzitutto, in quanto impedisce alla stessa di ottenere l'agognata progressione economica e di carriera.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza della ricorrente di essere correttamente inserita in graduatoria, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio, già da subito.

Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro *“ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri candidati che ingiustamente precedono in graduatoria di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose”* (Tribunale di Messina ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021).

Non è dubbio, quindi, che nelle more dello svolgimento del processo la ricorrente subisce un pregiudizio grave ed irreparabile per l'impossibilità di collocarsi in graduatoria e poter fruire dei vantaggi lavorativi che la stessa offre, con irreversibile compromissione della sua carriera professionale e lavorativa.

\* \* \*

***Istanza di provvedimento inaudita altera parte art. 669 sexies comma 2 c.p.c.***

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c. , in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione. Ed, infatti, qualora venisse proposta una azione ordinaria volta all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, la Sig.ra MARIA ROMANO, come in atti rappresentata, domiciliata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, contrarii reiectis, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, perché, in quella sede, siano accolte le seguenti





## CONCLUSIONI:

### **In via cautelare e urgente:**

Ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

1. ritenere, accertare e dichiarare, previa ogni declaratoria di legge, il diritto della ricorrente ad essere correttamente inserita nelle graduatorie per le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle aree I, II e III del personale del Comparto ministeri del MIUR, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022, classe di concorso Area 2, passaggio dalla fascia F4 alla fascia F5 con la seguente posizione: N. **31** (TRENTUNO);
2. conseguentemente, per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei spettanti per come sopra specificati;
3. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti e consequenziali;
4. ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta graduatoria;
5. adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

### **Nel merito:**

6. Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei spettanti per come sopra specificati;
7. in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso.

Sin da ora, comunque, che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia ordinare, ex art. 210 cpc, alla Amministrazione resistente l'esibizione degli atti della procedura de qua, con particolare riferimento ai dati relativi ai concorrenti che si trovano a parità di punteggio



(48 punti) della ricorrente nella graduatoria di cui si discorre, con particolare riferimento ai dati relativi il possesso dei seguenti requisiti:

- a) anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre;
- b) anzianità di servizio nei ruoli dell'ex MIUR, dell'ex MPI, dell'ex MUR e dell'ex MURST;
- c) anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni;
- d) età anagrafica.

8. con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio.

Si allegano i documenti come da separato indice affolati.

\* \* \*

**Istanza per la determinazione delle modalita della notificazione nei confronti dei litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al corretto inserimento nelle graduatorie per le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle aree I, II e III del personale del Comparto ministeri del MIUR, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022, classe di concorso Area 2, passaggio dalla fascia F4 alla fascia F5, gestite dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio III, del MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, pubblicate, in via provvisoria, il 30.12.2022 ed, in via definitiva, il 14.3.2023 e sopra riportate.

Le censure contenute nel presente ricorso interessano necessariamente tutti quei candidati inseriti nella graduatoria finale e per tale ragione diventa indispensabile integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale.

**RILEVATO**

CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli*



*annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;*

CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente; CHE già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;

CHE vari Tribunali, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

CHE, in particolare, i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]”* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

#### RILEVATO INFINE

CHE tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

#### SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile, sicché si versa il contributo unificato di euro 259,00.

Salvis iuribus

Bari, il dì del deposito

avv. Michele Novielli

